



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Formazione professionale superiore / servizio degli esplosivi

Foglio informativo sugli esplosivi

Tracciabilità degli esplosivi

Stato 01 gennaio 2013



Indice

1	Scopo	3
2	Basi legali	3
	Ordinanza sugli esplosivi (OEspl), articolo 110	3
3	Contenuto degli elenchi (art. 110 cpv. 2 lett. c OEspl)	4
4	Requisiti per la lista del deposito principale (art. 110 cpv. 2 ^{bis} OEspl)	4
4.1	In generale:	4
4.2	Merce in entrata (consegna):	4
4.3	Merce in entrata (restituzione delle giacenze dei depositi o dei luoghi di brillamento):	4
4.4	Merce in uscita (consegna ai depositi o ai luoghi di brillamento):	5
4.5	Conservazione	5
5	Controllo dell'utilizzo sul cantiere (art. 110 cpv. 2 lett. a e b OEspl)	5
6	Recapito	5
7	Disposizioni transitorie	5
	Allegato 1	6
	Grafico sulla tracciabilità degli esplosivi	6
	Allegato 2	7
	Allegato 14 dell'ordinanza sugli esplosivi	7
1	Campo d'applicazione	7
2	Identificazione del prodotto	7
3	Marcatura e apposizione dell'identificazione	8
4	Esplosivi in cartuccia ed esplosivi in sacchi	8
5	Esplosivi bicomponenti	8
6	Detonatori	9
7	Detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici	9
8	Inneschi e cariche di rinforzo	9
9	Micce detonanti	9
10	Contenitori per esplosivi	9
11	Copie dell'etichetta originale	10
12	Raccolta dei dati	10
13	Registro	10



Visto l'articolo 66 dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ha redatto il presente foglio informativo in collaborazione con un team di esperti.

Il foglio informativo è da intendersi come guida per l'applicazione dell'allegato 14 dell'ordinanza sugli esplosivi (OEspI; RS 941.411).

1 Scopo

La tracciabilità degli esplosivi deve permettere di determinare in ogni momento il legittimo proprietario di esplosivi rinvenuti o sequestrati. Non rientra invece fra gli obiettivi del presente foglio informativo determinare dove e quando siano stati usati un certo detonatore o una certa cartuccia di esplosivo in maniera conforme alle prescrizioni.

2 Basi legali

Ordinanza sugli esplosivi (OEspI), articolo 110

- 1 *Come utilizzatore di esplosivi è obbligato a tenere registri, chi ritira materie esplosive e capsule detonanti o detonatori in quantità superiori a quelle menzionate all'articolo 46 capoverso 1.*
- 2 *Dagli elenchi dei fabbricanti, importatori, venditori e utilizzatori di esplosivi obbligati a tenere registri devono risultare:*

- a. *le entrate, le uscite e le giacenze;*
- b. *il nome e l'indirizzo dei fornitori e dei clienti nonché le date delle operazioni commerciali;*
- c. *i dati di cui all'allegato 14.*

^{2bis} *Gli elenchi devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 14.*

- 3 *Gli elenchi forniscono informazioni sulle mutazioni quotidiane e sulla ricapitolazione mensile.*
- 4 *Quali giustificativi per quanto registrato occorre poter esibire in qualsiasi momento le fatture e i permessi d'acquisto. Gli utilizzatori devono inoltre poter presentare le attestazioni per tutte le forniture giornaliere destinate ai cantieri, firmate da una persona con conoscenze specialistiche.*
- 5 *Se le materie esplosive sono preparate, in caricatori, soltanto sul luogo d'utilizzazione, è tenuto un registro sul genere e le quantità dei loro componenti.*

L'allegato 14 OEspI¹ prescrive l'obbligo del fabbricante di contrassegnare gli esplosivi mediante identificazione univoca. L'identificazione univoca comprende un codice a barre o un codice a matrice per la registrazione elettronica e un codice alfanumerico leggibile a occhio nudo per la registrazione manuale.

L'identificazione univoca deve essere registrata solamente presso il deposito principale mentre non deve essere registrata nel registro del deposito del cantiere (cantiere/luogo del brillamento).

Ciò significa che i capoversi 2 lettera c e ^{2bis} dell'articolo 110 OEspI valgono solamente per il registro del deposito principale. Il capoverso 5 ha validità solamente per le emulsioni pompate che vengono prodotte in loco. I rimanenti capoversi valgono per la registrazione presso tutti i depositi e i magazzini.

Il registro può essere tenuto in forma elettronica o in forma cartacea.

I piccoli utilizzatori non devono tenere un registro degli esplosivi.

¹ Si veda l'allegato 2 del foglio informativo



3 Contenuto degli elenchi (art. 110 cpv. 2 lett. c OEspl)

Secondo l'allegato 14 numero 13 valgono come dati:

- l'identificazione univoca;
- il tipo di esplosivo;
- il legittimo proprietario dell'esplosivo.

4 Requisiti per la lista del deposito principale (art. 110 cpv. 2^{bis} OEspl)

4.1 In generale:

- per le consegne presso i cantieri o i luoghi di brillamento o in caso di restituzione da parte di questi ultimi viene registrata l'identificazione univoca solo delle unità d'imballaggio integre¹⁾;
- le unità d'imballaggio aperte sono da considerarsi usate e vanno immagazzinate in maniera separata nel deposito degli esplosivi oppure contrassegnate in quanto tali.

¹⁾ Come unità d'imballaggio si considerano gli imballaggi originali o, se presenti, gli imballaggi interni:

materia esplosiva:	casce o sacchi
booster:	casce
micce detonanti:	bobine o cavi avvolti in spire
mezzi d'innescio elettrici e non elettrici:	scatole o sacchetti
detonatori:	scatole
micce di sicurezza con detonatore numero otto:	mazzo

4.2 Merce in entrata (consegna):

- nel registro deve essere riportata l'identificazione univoca del bollettino di consegna (registrazione elettronica);
- oppure**
- nel registro si fa riferimento al bollettino di consegna valido per l'identificazione univoca della consegna (registrazione manuale);
 - sono da registrare anche le consegne effettuate direttamente sul luogo del brillamento.

4.3 Merce in entrata (restituzione delle giacenze dei depositi o dei luoghi di brillamento):

- per le unità d'imballaggio integre viene registrata l'identificazione univoca (restituzione);
- per le unità d'imballaggio aperte l'identificazione univoca non viene registrata.



4.4 Merce in uscita (consegna ai depositi o ai luoghi di brillamento):

- nel registro deve essere riportata l'identificazione univoca dell'esplosivo consegnato al luogo di brillamento (registrazione elettronica);

oppure

- nel registro viene riportato il documento (ad es. bollettino di consegna al luogo del brillamento o documento di accompagnamento) dal quale risulta l'identificazione univoca (registrazione manuale). In tal caso, il documento in questione deve riportare l'identificazione univoca.

4.5 Conservazione

La documentazione e i giustificativi vanno conservati per un periodo di **dieci anni**.

5 Controllo dell'utilizzo sul cantiere (art. 110 cpv. 2 lett. a e b OEspl)

Il controllo dell'utilizzo sul cantiere/sul luogo del brillamento è svolto senza identificazione univoca. I documenti relativi al controllo e i giustificativi devono essere conservati per un periodo di dieci anni.

6 Recapito

Conformemente all'articolo 13 capoverso 7 dell'allegato 14 OEspl le imprese del settore degli esplosivi forniscono alle autorità federali competenti (Ufficio centrale per gli esplosivi e la pirotecnica) il recapito di chi, anche fuori dagli orari lavorativi, può fornire le indicazioni di cui al capoverso 6 dell'articolo 13. L'obbligo vale solamente per i fabbricanti, gli importatori e i rivenditori.

7 Disposizioni transitorie

Per l'applicazione delle prescrizioni concernenti la tracciabilità degli esplosivi è stabilito un periodo transitorio fino al 5 aprile 2015 (cfr. art. 119a cpv. 4 OEspl). Con decorrenza da tale data i registri devono soddisfare i requisiti posti dal presente foglio informativo.

Le micce di sicurezza non devono essere contrassegnate. Per gli articoli sui quali non è possibile apporre un contrassegno a causa delle ridotte dimensioni (ad es. capsule detonanti n. 8), viene contrassegnata l'unità d'imballaggio più piccola. È in fase di elaborazione un'adeguamento della OEspl in tal senso.


Berna, 01 gennaio 2013

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione
Servizio degli esplosivi



Allegato 1

Grafico sulla tracciabilità degli esplosivi



a) Forniscono i recapiti all'ufficio centrale per gli esplosivi e la pirotecnica (UCEP)



Allegato 2

Allegato 14 dell'ordinanza sugli esplosivi

(art. 8 cpv. 1 lett. a^{bis}, 20 cpv. 3, 21 cpv. 1, 23 cpv. 4 e 110 cpv. 2 lett. c e 2^{bis})

Requisiti in materia d'identificazione e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile

1 Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente allegato non si applicano:

- a. agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina;
- b. agli esplosivi fabbricati sul luogo del brillamento e caricati immediatamente dopo la produzione (produzione in caricatori sul luogo d'utilizzazione);
- c. alle micce comuni (non detonanti);
- d. alle micce di sicurezza;
- e. agli inneschi a percussione, costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantità di un miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l'effetto di un urto e che servono da elementi di innesco nelle armi di piccolo calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive.

2 Identificazione del prodotto

- 1 I fabbricanti, gli importatori o le persone che fabbricano o importano esplosivi contrassegnano gli esplosivi e ogni unità elementare d'imballaggio con un'identificazione univoca.
- 2 Se un esplosivo è sottoposto a ulteriori processi di fabbricazione, il fabbricante non è tenuto a contrassegnarlo con una nuova identificazione univoca, salvo se l'identificazione univoca originale non figura più conformemente al numero 3.
- 3 Il capoverso 1 non si applica all'esplosivo fabbricato per l'esportazione che è contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del Paese d'importazione al fine di consentirne la tracciabilità.
- 4 L'identificazione univoca comprende:

- a. una parte leggibile a occhio nudo contenente il nome del fabbricante, un codice alfanumerico composto dalle lettere CH che indicano il territorio svizzero come luogo di produzione o d'importazione, da tre cifre che indicano il nome del sito di fabbricazione (assegnate dall'UCEP), dal codice univoco del prodotto e dalle informazioni logistiche indicate dal fabbricante;
- b. un numero d'identificazione a lettura elettronica, sotto forma di codice a barre o di codice a matrice, direttamente collegato al codice d'identificazione alfanumerico secondo l'esempio qui riportato:





- 5 Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di contrassegnarli con l'identificazione univoca completa ai sensi del capoverso 4, sono sufficienti il codice alfanumerico composto delle lettere CH che indicano il territorio svizzero come luogo di produzione o d'importazione e di tre cifre che indicano il sito di fabbricazione (assegnate dall'UCEP) nonché un identificativo a lettura elettronica, sotto forma di codice a barre o di codice a matrice, direttamente collegato al codice d'identificazione alfanumerico.
- 6 Qualora gli articoli non possano essere contrassegnati con l'identificazione univoca di cui al capoverso 5 a causa delle loro dimensioni o della loro particolare forma o progettazione, detta identificazione va apposta su ogni unità elementare d'imballaggio.
- 7 Ciascuna unità elementare d'imballaggio è sigillata.
- 8 Su ogni detonatore o carica di rinforzo oggetto della deroga di cui al capoverso 6 sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili, le lettere CH che indicano il territorio svizzero come luogo di produzione o d'importazione e le tre cifre che indicano il sito di fabbricazione (assegnate dall'UCEP). Il numero di detonatori e di cariche di rinforzo contenuti è stampato su ogni unità elementare d'imballaggio.
- 9 Ogni miccia detonante oggetto della deroga di cui al capoverso 6 reca l'identificazione univoca apposta tramite marcatura sulla bobina e, se del caso, su ogni unità elementare d'imballaggio.
- 10 I distributori che riconfezionano gli esplosivi devono assicurarsi che l'identificazione univoca sia apposta sull'esplosivo e su ogni unità elementare d'imballaggio.
- 11 Se il sito di fabbricazione si trova al di fuori del territorio svizzero o dello Spazio economico europeo (SEE), il fabbricante con sede in Svizzera o nel SEE contatta l'UCEP o l'autorità nazionale dello Stato d'importazione membro del SEE per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione.
- 12 Se il sito di fabbricazione si trova al di fuori del territorio svizzero o del SEE e il fabbricante non ha sede né in Svizzera né nel SEE, l'importatore degli esplosivi in questione deve contattare l'UCEP o l'autorità nazionale dello Stato d'importazione membro del SEE per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione.

3 Marcatura e apposizione dell'identificazione

L'identificazione univoca è apposta tramite marcatura o in modo fisso e indelebile sul prodotto, al fine di essere ben leggibile.

4 Esplosivi in cartuccia ed esplosivi in sacchi

- 1 Nel caso di esplosivi in cartuccia e di esplosivi in sacchi l'identificazione univoca consiste in un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni cartuccia o sacco. Un'etichetta parallela è apposta su ogni confezione di cartucce.
- 2 Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni cartuccia o sacco e, per analogia, una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di cartucce.

5 Esplosivi bicomponenti

Nel caso di esplosivi bicomponenti l'identificazione univoca consiste in un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni unità elementare d'imballaggio contenente i due componenti.



6 Detonatori

- 1 *Nel caso di detonatori l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva oppure è stampata o stampigliata direttamente sul bossolo del detonatore. Un'etichetta parallela è apposta su ogni confezione di detonatori.*
- 2 *Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori.*

7 Detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici

- 1 *Nel caso di detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva apposta sui fili o sui tubi oppure da un'etichetta adesiva o da un'indicazione a stampa o stampigliatura apposte direttamente sul bossolo del detonatore. Un'etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di detonatori.*
- 2 *Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori.*

8 Inneschi e cariche di rinforzo

- 1 *Nel caso di inneschi (primer) e cariche di rinforzo (booster) diversi da quelli di cui al numero 1 lettera e, l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni innesco o carica di rinforzo. Un'etichetta parallela è apposta su ogni confezione di tali inneschi o cariche di rinforzo.*
- 2 *Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni innesco o carica di rinforzo di cui al capoverso 1 e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di tali inneschi o cariche di rinforzo.*

9 Micce detonanti

- 1 *Nel caso di micce detonanti l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente sulla bobina. L'identificazione univoca è apposta tramite marcatura a intervalli di cinque metri sull'involucro esterno della miccia oppure sullo strato interno di plastica estrusa posto immediatamente sotto la fibra esterna della miccia. Un'etichetta parallela è apposta su ogni confezione di micce detonanti.*
- 2 *Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da inserire all'interno della miccia e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di micce detonanti.*

10 Contenitori per esplosivi

- 1 *Nel caso di contenitori per esplosivi l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva o è stampata direttamente sul contenitore.*
- 2 *Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da applicare su ogni contenitore.*



11 Copie dell'etichetta originale

Le imprese possono apporre sugli esplosivi, ad uso dei loro clienti, copie adesive rimovibili dell'etichetta originale. Per prevenire abusi, tali copie devono essere chiaramente contrassegnate come copie dell'originale.

12 Raccolta dei dati

- 1 Le imprese del settore degli esplosivi istituiscono un sistema di raccolta dei dati sugli esplosivi che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena di fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo.*
- 2 Il sistema di raccolta dei dati consente alle imprese di rintracciare gli esplosivi in modo da poterne identificare l'impresa detentrica o il singolo detentore in qualsiasi momento.*
- 3 I dati raccolti, compreso il numero d'identificazione univoca, sono registrati e conservati per un periodo di dieci anni a decorrere dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, ove quest'ultima sia nota, anche nel caso in cui le imprese abbiano cessato l'attività.*

13 Registro

- 1 Le imprese del settore degli esplosivi tengono un registro contenente tutti i numeri d'identificazione degli esplosivi e tutte le informazioni pertinenti, tra cui il tipo di esplosivo e il nome dell'impresa detentrica o del singolo detentore.*
- 2 Esse registrano l'ubicazione di ogni esplosivo per tutto il periodo in cui si trova in loro possesso o custodia fino al suo spostamento ai fini del trasferimento di possesso o di custodia.*
- 3 Esse verificano periodicamente il loro sistema di raccolta dei dati per garantirne l'efficacia e la qualità dei dati registrati.*
- 4 Esse registrano e conservano i dati raccolti, tra cui i numeri d'identificazione univoca per il periodo previsto al numero 12 capoverso 3.*
- 5 Esse proteggono i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi.*
- 6 Esse comunicano alle autorità competenti che ne fanno richiesta le informazioni concernenti la provenienza e l'ubicazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena di fornitura.*
- 7 Esse forniscono alle autorità federali competenti il recapito di una persona in grado di comunicare le informazioni di cui al capoverso 6 al di fuori del normale orario di lavoro delle imprese.*